

Per 3 garanzie, tra quelle selezionate con il secondo campionamento, abbiamo riscontrato la stessa problematica rilevata per la società “Mercuri M. Rita e Giovanna” (settore “Sviluppo Rurale – Ristrutturazione Vigneti”), ossia le garanzie presenti sul registro avevano un valore di carico centuplicato rispetto all'importo della garanzia.

Abbiamo effettuato indagini aggiuntive con la direzione Autorizzazione Pagamenti al fine di comprendere la motivazione di tali errori sistematici; abbiamo ottenuto conferma che tali errori sono imputabili ad un erroneo travaso di dati dal vecchio sistema informatico (Excel), in cui venivano gestite le garanzie relative alla Ristrutturazione Vigneti, al nuovo sistema informatico basato su interfaccia web. Segnaliamo che l'agenzia ha prontamente sistemato l'errore per tutte le garanzie della stessa fattispecie.

Si segnala, inoltre, che 2 garanzie, tra quelle selezionate con il secondo campionamento, e riferite ai beneficiari Blasi Luciana e Cooperativa C.O.CE.A, risultano essere scadute, mentre nel sistema informatico delle garanzie sono considerate con stato “attivo”. Abbiamo richiesto documentazione integrativa (eventuale appendice) agli Organismi Delegati (rispettivamente la Regione Marche e la Provincia Autonoma di Trento), ed abbiamo ottenuto le seguenti informazioni:

- La ditta Blasi Luciana ha realizzato il progetto finanziato ai sensi della misura A del Piano di Sviluppo Rurale nel mese di marzo 2006, antecedentemente alla scadenza della polizza data in garanzia ( 27 settembre 2006). A seguito dei controlli svolti sulla realizzazione del progetto, alla ditta è stato riconosciuto l'aiuto di Euro 46.743,76 e pagato in data 15 maggio 2006. La regione provvederà con immediatezza a svincolare la polizza;
- La fideiussione relativa alla ditta C.O.CE.A è stata rinnovata; la Provincia Autonoma di Trento ha inviato all'Agenzia i bollettini di pagamento semestrale del premio effettuati dal beneficiario all'aiuto. Agea provvederà quanto prima alla rettifica delle informazioni presenti sul sistema informativo.

Riteniamo pertanto che sulla base della documentazione aggiuntiva pervenuta, gli interessi della Comunità non siano stati lesi.

Raccomandiamo, però all'Agenzia, di effettuare periodicamente un controllo sulle garanzie scadute, che hanno ancora stato “attiva” a sistema, al fine di rendere più efficiente il processo di gestione informatizzata delle garanzie.

Sottolineiamo che con nota n° 191 del 17 febbraio 2006 il Direttore Area Autorizzazione Pagamenti ha comunicato la necessità di un urgente ed immediato riscontro su tutte le polizze contenute nel registro delle garanzie afferenti gli uffici autorizzativi, al fine di evitare disallineamenti nelle informazioni. L'Area amministrativa ha intrapreso una verifica straordinaria sulla validità di tutte le garanzie presso gli Enti Garanti. Ciò ha comportato l'aggiornamento e l'allineamento di talune situazioni. Alla data delle nostre verifiche non esistono dati su tale ricognizione.

#### **7.1.4.2 Richiesta di conferma agli enti garanti**

Abbiamo provveduto alla richiesta di conferma scritta ai cinque enti che risultano garanti per il maggior numero di posizioni presenti nel registro delle garanzie.

#### **Risultanze**

Alla data delle nostre verifiche non è pervenuta alcuna risposta alla nostra circolarizzazione. Abbiamo comunque svolto procedure alternative così come riportato nella Sez 7.1.4.1.

#### **7.1.5 Raccomandazioni**

Allo scopo di rendere più efficiente la gestione del registro informatizzato delle garanzie raccomandiamo all'Organismo Pagatore di:

- definire le tempistiche entro cui i responsabili delle U.O. devono comunicare all'Ufficio Cassa le nuove polizze ottenute e/o i relativi svincoli;
- effettuare periodicamente la riconciliazione dei dati contenuti nel registro informatico delle garanzie ed il registro informatico dei debitori;
- effettuare con cadenza periodica una circolarizzazione degli enti garanti al fine di verificare l'esistenza e la validità delle polizze inserite nel sistema informativo;
- effettuare un monitoraggio più efficace sulla scadenza delle polizze;
- separare il registro delle garanzie a seconda che sia garantito un credito nazionale, un anticipo comunitario o un credito derivante dall'attivazione dell'articolo 33, secondo comma del Decreto Legislativo n° 228/2001.

## **7.2 Debitori**

### **7.2.1 Attività svolta**

Sul registro debitori e sulle tabelle 1 e 2 ex Allegato III Reg CE 885/06 abbiamo svolto le seguenti attività:

- descrizione sintetica della normativa comunitaria entrata in vigore nel 2006 in relazione alle tabelle 1 e 2 e dei relativi chiarimenti forniti dall'Organismo di Coordinamento (vedi paragrafo 7.2.2);
- analisi delle procedure e della documentazione relativa alle mansioni amministrative e ai controlli svolti dall'Organismo Pagatore (vedi paragrafi 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5);
- analisi di un campione di verbali di contestazione, al fine di valutare (vedi paragrafo 7.2.10):
  - la correttezza e completezza del registro dei debitori e delle tabelle 1 e 2;
  - la corretta contabilizzazione degli eventuali importi da recuperare;
- rilevazione delle procedure adottate dall'Agenzia riguardo alla gestione degli importi da recuperare e alla compilazione delle tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato III al reg. 885/06 (vedi paragrafo 7.2.12.).
- analisi di un campione di crediti, selezionati in modo discrezionale matematico dalle singole colonne delle tabelle 1 e 2, al fine di verificarne la corretta contabilizzazione e classificazione secondo quanto previsto dal disposto normativo vigente (vedi paragrafo 7.2.9.2 e seguenti).

### **7.2.2 Sintesi delle norme che regolano la gestione del registro debitori**

Si segnala che, a partire dall'esercizio FEAOG in esame, la tabella 105 è stata sostituita dalle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III del Reg. CE 885/06. Di conseguenza, riteniamo opportuno riportare qui di seguito una sintesi delle norme regolamentari e dei chiarimenti forniti dalla Commissione e da AGEA Coordinamento in merito alla compilazione delle suddette tabelle. Le nostre verifiche sono state svolte alla luce di tale quadro normativo.

#### **7.2.2.1 Regolamenti CE n° 1290/05 e n° 885/06**

Il regolamento CE n° 1290/05 del Consiglio stabilisce un sistema di responsabilità finanziaria per le irregolarità in assenza di recupero completo. Gli articoli 32 e 33 del Regolamento stabiliscono una procedura

che permette alla Commissione di salvaguardare gli interessi del bilancio comunitario, imputando parzialmente o totalmente ad uno Stato membro gli importi non recuperati relativi ad irregolarità o negligenze ovvero non recuperati entro un termine ragionevole.

Al fine di dare esecuzione a tali disposizioni, la Commissione ha disciplinato con il Reg CE n° 885/06 la reportistica con cui comunicare le informazioni relative ai crediti sorti per errori e irregolarità. In particolare ai sensi dell'articolo 6, comma f, del Reg. CE n° 885/06 della Commissione, i conti annuali degli Stati membri includono le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 contenenti gli importi da recuperare, secondo il modello di cui all'allegato III di tale regolamento. Si tenga presente che le tabelle relative al FEASR ovvero la n° 3, 4 e 6 devono essere predisposte a partire dal prossimo esercizio 2007.

#### **7.2.2.2 Linea Diretrice n° 5**

La linea direttrice n° 5 riguarda i "principi di revisione" contabile riguardo al registro dei debitori. I punti principali sono i seguenti:

- Valutazione della corretta e completa visione degli importi da recuperare all'interno del registro dei debitori, se le procedure per il recupero sono efficaci e se gli importi sono accreditati al Fondo in modo corretto e tempestivo.
- Requisiti procedurali ed organizzativi dell'organismo pagatore:
  - Istituire un efficace/efficiente sistema dei controlli interni;
  - Garantire la completezza del registro dei debitori: a tale scopo resoconti di ispezioni e/o verbali di accertamento/contestazione provenienti da organismi esterni devono essere presi in considerazione con speditezza;
  - Garantire la correttezza dell'importo da recuperare;
  - Garantire la corretta tenuta del registro dei debitori, centralizzato e costantemente aggiornato;
  - Garantire adeguate misure da intraprendere per il recupero: recupero "puro" o compensazione con pagamenti futuri.

#### **7.2.2.3 Regolamento CE 1848/06**

Il regolamento in oggetto disciplina le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune e richiede l'utilizzo di un sistema informativo in tale ambito; esso abroga il regolamento (CE) n° 595/91 del Consiglio. Tale regolamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2007; le principali novità applicabili a partire dagli esercizi successivi a quello in esame sono le seguenti:

- **art 2:** definisce l' "irregolarità" come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Comunità ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;
- **art 3:** comunicazione dell'elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario;
- **art 5:** comunicazione sull'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti di recupero.

#### **7.2.2.4 Documento di lavoro relativo all'Allegato III Reg CE 885/06**

Il documento di lavoro in oggetto riguarda le linee guida circa la predisposizione delle tabelle 1 e 2 previste dall'allegato III del Reg. CE 885/06. I punti principali sono i seguenti:

- per il primo anno di applicazione del Regolamento:
  - la riga concernente il 2006 registra gli importi delle irregolarità che sono stati riscontrati (primi verbali di accertamento amministrativi e giudiziari) nell'anno finanziario 2006;
  - la colonna **b**, per tutti gli anni ad eccezione della riga relativa al 2006, registra gli importi che devono ancora essere recuperati al 15 Ottobre 2005;
  - la colonna **c** registra l'ammontare completo che è stato recuperato. La trattenuta del 20% secondo l'articolo 32 (2) del Reg. del Consiglio (EC) 1290/2005 non è presa in considerazione;
  - la colonna **d** registra tutti i primi verbali di accertamento fatti durante l'anno meno le correzioni;
  - la colonna **e** registra gli importi totali che sono stati dichiarati irrecuperabili e che non sono stati posti a carico dello Stato membro dalla Commissione. Le dichiarazioni di irrecuperabilità possono essere fatte anche in anni differenti;
  - per la tabella 1 la colonna **f** della riga relativa al 2002 e di quella ante 2002 registra l'ammontare che dovrà essere a carico per il meccanismo del 50% e 50% (tale meccanismo si applica alla riga relativa al 1998 e a quella ante 1998 per la

tabella 2). Per gli altri anni rappresenta l'ammontare dei crediti ancora da recuperare al 15 ottobre 2006.

- Le irregolarità dichiarate irrecuperabili dopo 4 anni (8 anni per i casi soggetti ad una procedura giudiziaria) dopo il primo verbale di irregolarità saranno considerate in base all'articolo 32 (5) del regolamento summenzionato, applicando il meccanismo del 50%/50%, ovvero imputando il 50% delle irregolarità al bilancio comunitario e il 50% dello Stato membro.

#### **7.2.2.5 Chiarimenti di AGEA Coordinamento inviati ai diversi O.P. sulla redazione delle tabelle 1 e 2**

Rispettivamente in data 18 dicembre 2006 ed in data 22 dicembre 2006 Agea Coordinamento ha inviato agli Organismi Pagatori le note ACIU.2006.855 e ACIU.2006.876 contenenti chiarimenti in merito alla redazione delle tabelle 1 e 2.

In particolare si precisa che:

- le tabelle di cui all'allegato III del Reg. CE 885/06 dovranno contenere tutti i debiti registrati, siano esse "irregolarità" ai sensi del Reg. CE 1848/06 o negligenze (es. errori di calcolo), per le quali non sono predisposte le schede di irregolarità;
- l'annotazione contabile (predisposizione della scheda di irregolarità) deve essere fatta nel momento in cui si ha notizia o conoscenza di una violazione della normativa comunitaria dalla quale può derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. Ciò significa che, appena avuta notizia di un'irregolarità, l'organismo pagatore deve attivare le opportune iniziative per accertare rapidamente, in via amministrativa, la sussistenza o meno dell'indebita percezione. Si ritiene che l'apertura delle schede di irregolarità possa essere subordinata all'esito positivo delle verifiche qualora le stesse siano condotte in tempi ragionevoli;
- la data da considerarsi ai fini della compilazione delle tabelle 1 e 2 è quella della notifica del primo verbale di accertamento;
- la notifica tempestiva delle irregolarità nei termini di cui al punto precedente non impedisce la rettifica di tale dichiarazione allorché si accerti successivamente l'assenza di irregolarità, che va inserita nella colonna d) delle tabelle 1 e 2. Nella medesima colonna sono dichiarate le somme, ancorché definite finanziariamente al 50% tra la Commissione e lo Stato membro, per le quali si sia successivamente accertata l'assenza di irregolarità.

In data 19 gennaio 2007 Agea Coordinamento ha inviato agli Organismi Pagatori ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle singole colonne delle tabelle 1 e 2, allegato III Reg. CE 885/06, e alla quadratura delle stesse con la tabella 5, allegato III Reg. CE 885/06; essi sono qui di seguito riportati:

- 1) **Colonna "b" Tab. 1 e 2**  
Registra, per tutti gli anni, ad eccezione della riga relativa al 2006, gli importi che devono ancora essere recuperati al 15 Ottobre 2005. Il totale della colonna "b" deve essere in quadratura con il totale della colonna "f" della tabella 105 al 15 ottobre 2005. Gli importi inseriti in colonna "b" devono avere segno positivo.
- 2) **Colonna "c" Tab. 1 e 2**  
Registra l'ammontare completo che è stato recuperato nell'esercizio n (2006) al lordo della trattenuta del 20%. Gli importi inseriti in tale colonna devono avere segno positivo. La colonna "c" deve essere uguale alla colonna "m" della Tab. 5 (in valore assoluto).
- 3) **Colonna "d" Tab. 1 e 2**  
Registra gli accertamenti dell'anno in corso (2006 - primi verbali di accertamento amministrativo e giudiziario), al netto delle rettifiche, che devono essere iscritti nella colonna "d" della Tab. 1 e 2 e, pertanto, riportati anche in colonna "f" delle medesime tabelle (somma algebrica colonne da "b" ad "e"). Le righe relative agli altri anni registrano esclusivamente le rettifiche agli importi precedentemente accertati (es. interessi, modifiche di importi inseriti erroneamente, passaggi da procedimenti amministrativi a giudiziari). Gli importi inseriti in questa colonna possono avere segno negativo o positivo a seconda della rettifica di cui si tratta. Nella colonna "l" della Tab. 5 vanno rappresentati tutti gli importi indicati nella colonna "d" della Tab. 1 e 2.
- 4) **Colonna "e" Tab. 1 e 2**  
Registra gli importi totali inferiori od uguali 4.000 Euro dichiarati irrecuperabili dall'OP. Devono essere, altresì, inseriti nella colonna "e" i crediti (non irregolarità), anche superiori a 4.000 Euro, ritenuti irrecuperabili dall'OP e che nell'anno precedente erano inseriti nella seconda riga della Tabella 105 ("Altri importi"). Gli importi inseriti in tale colonna devono avere segno positivo. Per l'esercizio 2006 la colonna "e" non deve contenere le cancellazioni di irregolarità da parte dell'OP in quanto il Reg. 1848/06 (abrogativo del 595/91) si

applica a partire dall'esercizio FEAGA/FEASR 2007. La colonna "e" deve essere uguale alla colonna "h" della Tab. 5 (in valore assoluto).

La decisione della Commissione Europea, del 3 ottobre 2006 (indagine OLAF del 2003) deve essere trattata nel seguente modo:

- a) i casi definiti a carico dello Stato Membro e del FEOGA dovranno essere inseriti nella colonna "b", con il valore a suo tempo indicato nel registro debitori, e non devono essere considerati nella colonna "f". E' evidente che la colonna "f", per il totale dei casi decisi, non sarà la somma aritmetica delle colonne precedenti, pertanto, la squadratura dovrà essere evidenziata in una nota esplicativa allegata;
- b) i casi definiti "no case" dalla Commissione Europea (ossia quelli da depennare dall'elenco delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del Reg CE 595/91) devono essere eliminati dalla tabella, inserendoli nella colonna "d".

**5) Colonna "f" Tab. 1 e 2**

La colonna "f" deriva dalla somma algebrica (b-c+d-e) delle colonne precedenti. E' evidente che per tale esercizio visto il trattamento imposto dai servizi della Commissione per i crediti di cui al punto a) precedente la colonna f) non sarà la somma algebrica delle colonne precedenti. La squadratura sarà evidenziata in una nota esplicativa allegata alle due tabelle.

**7.2.3 Descrizione della procedura in vigore fino alla deliberazione n°131 del 29 luglio 2003**

Sebbene tale procedura sia oggi in parte superata, viene di seguito descritta perché ha dato origine a gran parte dei crediti presenti nel registro dei debitori e ai fini di una miglior comprensione dell'evoluzione della procedura di gestione adottata negli anni da Agea e prima da AIMA. Riepiloghiamo di seguito i punti salienti della procedura crediti in vigore fino al 31 luglio 2003.

- 1 L'unità organizzativa (U.O.) competente avvia la procedura di recupero dell'importo erogato o sulla base di una propria decisione o in base ad un verbale proveniente da forze di polizia o organi di accertamento; nel secondo caso l' U.O. valuta l'eventuale sussistenza delle ragioni per procedere al recupero della somma indebitamente versata.